

5 marzo 2007

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente Gabriele PASSARO

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la seduta.

Onorevoli colleghi siamo qui riuniti - oggi - per discutere il seguente ordine del giorno, che recita al punto primo, "discussione generale e votazione della proposta di legge contenente disposizioni di riforma di alcuni regimi fiscali agevolati", d'iniziativa del senatore Giuseppe Poidomani e altri. La relatrice, senatrice Sara Tavars, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la propria relazione. Ne ha facoltà.

TAVARS, relatrice. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi a me spetta il compito di illustrare le finalità ed i contenuti della proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, all'ordine del giorno.

Il contenimento del deficit di bilancio e la riduzione del debito pubblico, che ci sono imposti dal Trattato di Maastricht e dall'adesione all'Unione Monetaria, richiedono politiche di rigore, da attuare sia dal lato della spesa pubblica - contenendola e razionalizzandola - sia dal lato delle entrate, favorendone la crescita ma anche redistribuendo il carico.

La dinamica delle entrate tributarie beneficerà senz'altro della ripresa economica in atto nel Paese ed in Europa; ma ciò non basta.

E' necessario che vi sia un significativo incremento aggiuntivo. Questo non può venire aumentando la pressione tributaria su chi già paga - e anche molto - le imposte. Bisogna contrastare maggiormente l'evasione tributaria; ma serve anche combattere l'elusione fiscale: e i recenti provvedimenti votati dal Parlamento vanno in questa direzione.

Però, si può e si deve fare anche di più: bisogna incidere sui vigenti regimi tributari agevolati, riducendo o eliminando benefici che hanno fondamenti storici, ma che oggi sono - in tutto o in parte - superati. Ciò che in passato aveva una sua giustificazione, oggi - il più delle volte - non la ha più; ciò che appariva un tempo beneficio dovuto, oggi sembra un privilegio immeritato.

Le agevolazioni tributarie, nel nostro Paese, sono tante, troppe: sono sparpagliate in fonti normative le più disparate (dal D.P.R. 601/73 ad una miriade di leggi speciali).

Per attuare un riordino complessivo ci vorrà del tempo.

Con la proposta di legge in discussione si è ritenuto di iniziare - non di esaurire - un percorso di razionalizzazione e perequazione, che andrà, gradualmente, esteso e completato.

Si sono considerati tre settori che hanno una notevole incidenza sull'economia del Paese; settori che, trattati applicando regimi tributari ordinari e non agevolati, possono dare allo Stato gettiti dell'ordine di diversi miliardi di euro all'anno.

I settori considerati sono: a) il comparto agricolo; b) l'agriturismo; c) gli immobili di

interesse storico/artistico.

a) Comparto agricolo. Da sempre le attività agricole, che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tributaria, sono tassate su base catastale o comunque con criteri di tipo forfetario. I redditi imponibili risultano di conseguenza irrisori rispetto ai redditi effettivi. Di recente anche le società di capitali, aventi i requisiti per essere qualificate società agricole (fatta eccezione per le SPA), sono state ammesse a beneficiare del regime catastale: con ulteriore erosione del gettito tributario proveniente da questo comparto. Si continua, da molte parti, a dire che le agevolazioni concesse al settore agricolo hanno fondamenti costituzionali (artt. 44 e 47 Cost.). Ma si dimentica tutta la evoluzione che il comparto ha avuto in questi primi 60 anni di Repubblica.

La piccola proprietà terriera, che la Costituzione intende favorire, esiste ormai solo marginalmente. Le aziende, anche per necessità di mercato, sono cresciute di dimensione. Si sono evolute le tecniche agrarie. Meno lavoro dell'uomo e più macchine.

Meno coltivazioni esposte alle intemperie e alle bizzarrie della natura; più attività svolte in ambienti protetti e in condizioni artificiali. Le attività agricole, soprattutto in certi settori (produzione di vino e olio, allevamenti di animali...), si svolgono con modalità e tecniche molto più vicine all'industria che all'agricoltura storicamente intesa.

Viene allora da chiedersi: perché l'agricoltore, in particolare le società agricole, dovrebbero essere trattati in modo diverso rispetto al produttore industriale o al commerciante? Questa diversità, un tempo più che giustificata, non appare forse oggi come un ingiusto privilegio?

Privilegio tanto più ingiustificato ove si consideri che la politica agricola comunitaria (attraverso, appunto, il PAC) sostiene e molto l'agricoltura, anche italiana, erogando sensibili contributi non solo a chi lavora la terra ma anche – e sempre di più – a chi si impegna a non coltivarla. Chi non lavora è finanziato dalla U.E., ma poi non è tassato in base al contributo che riceve, ma solo secondo la rendita catastale (reddito dominicale: che è insignificante) dei terreni incolti.

Si tratta di "capacità contributiva" che sfugge a tassazione in dispregio dei principi costituzionali (art. 53 Cost.). E questo non può perdurare. Anche perché al beneficio che l'imprenditore agricolo riceve, grazie al trattamento agevolato, si somma un (possibile) rilevante vantaggio patrimoniale. Le schede tecniche, che corredano l'istruttoria della proposta di legge, comprovano che, utilizzando il beneficio tributario (pari alla differenza tra imposte pagate e imposte che sarebbero dovute in regime ordinario), l'imprenditore agricolo è – mediamente – in grado di assumere e onorare il mutuo (trentennale a tassi correnti di mercato: ma sappiamo che i mutui agrari beneficiano di contributi speciali che abbattano gli interessi bancari) necessario ad acquisire l'azienda. L'azienda non diventa, dunque, più il frutto e il risultato del lavoro dell'imprenditore, bensì il "regalo" che la collettività fa all'imprenditore agricolo (rinunciando ad incassare i tributi richiesti invece alle imprese commerciali).

Bisogna, dunque, cambiare in nome della equità e della eguaglianza di trattamento.

Si ritiene, dunque, equo e doveroso cambiare regime. Non un semplice passaggio dal regime attuale al regime ordinario proprio del reddito d'impresa; ma un passaggio temperato, mitigato.

L'art. 1 propone di applicare al reddito effettivo un'area di esenzione (del 25%) in modo da tenere conto delle differenze che ancora permangono tra impresa agricola e impresa commerciale.

b) Agriturismo. L'agriturismo è una realtà recente ed in forte sviluppo. Lo sviluppo è legato anche al regime tributario di favore di cui il settore beneficia. Mantenere nel tempo tale regime agevolato non si giustifica: perché buona parte degli agriturismi hanno poco a che vedere con la ruralità e si avvicinano molto agli alberghi di charme e ai ristoranti tipici. Nei fatti l'indice di redditività (25%) oggi applicato è troppo ridotto rispetto alla redditività - media - effettiva. L'art. 2 della proposta di legge intende, dunque, elevare tale percentuale di redditività (ai fini fiscali) dal 25% al 40%, per avvicinare gli imponibili al reddito reale di queste attività.

c) Locazioni di immobili di interesse storico, artistico. Si propone di cambiare regime, tassando, con l'art. 3 della proposta, non più la rendita catastale ma il reddito effettivo (costituito - peraltro - non dai canoni "maturati" e - in ipotesi - non introitati, bensì da quelli realmente percepiti), con una franchigia (area di esenzione) pari al 25%, per tenere conto dei maggiori aggravii (per interventi di salvaguardia) che questi proprietari devono sostenere rispetto ai proprietari dei fabbricati non vincolati.

Questo, in sintesi, il senso ed il contenuto del provvedimento che viene sottoposto alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Poidomani. Ne ha facoltà.

POIDOMANI. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando ha il pregio di affrontare alcune questioni che riguardano l'applicazione di principi costituzionali fondamentali; si tratta in particolare dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione. Alcune situazioni di agevolazione fiscale, che in passato si giustificavano, oggi non hanno più ragione di sussistere; appaiono come una rendita di posizione antistorica, nel momento in cui si chiede alla generalità dei cittadini di fare il massimo sacrificio per il risanamento dei conti pubblici. Siamo coscienti che le aree di privilegio fiscale sono ben più ampie rispetto a quelle oggetto della presente proposta di legge. Però l'importante è iniziare un percorso che, in un arco ragionevole di tempo, consenta di uniformare i regimi tributari e il trattamento dei cittadini; limitando le agevolazioni fiscali ai soli casi in cui sussistono esigenze effettive di un trattamento differenziato. L'impegno sarà nei prossimi mesi quello di proseguire sulla strada, che oggi iniziamo, in modo coerente e determinato. Invito non solo i senatori di maggioranza ma anche quelli di opposizione ad unirsi in questo sforzo, diretto a superare

discriminazioni e favoritismi, contrari a quei principi di uniformità del prelievo tributario che sono stati affermati già secoli fa e che sono chiaramente ribaditi dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Galletti. Ne ha facoltà.

GALLETTI. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, parlerò in opposizione al progetto di legge in esame. La mia contrarietà è legata a ragioni sia di metodo che di merito. Ritengo sbagliato il metodo, perché la riforma dei regimi fiscali agevolati avrebbe semmai dovuto riguardare tutti i regimi esistenti e non solo alcuni. La proposta di legge non prende minimamente in considerazione le agevolazioni esistenti, ad esempio, nel settore delle società cooperative e in quello del “no profit”. È vero che la cooperazione è sostenuta dalla Costituzione (art. 45), ma ci sono cooperative e cooperative: c'è da chiedersi che differenza c'è tra un supermercato di generi alimentari gestito da una cooperativa e un supermercato gestito da una azienda commerciale ordinaria. In concreto non ci sono molte differenze; per cui non è minimamente giustificato che il reddito della cooperativa sia fiscalmente agevolato mentre quello della azienda commerciale risulta integralmente tassato. E in molte aree del no profit, fiscalmente esente, si rinvengono spesso connotazioni proprie di imprese “for profit”. Questi sono alcuni esempi di aree protette sulle quali la proposta di legge non incide. E noi riteniamo profondamente sbagliato intervenire solo su alcuni settori e non su tutti: la proposta di legge vorrebbe superare discriminazioni ma in realtà ne determina altre. Nel merito è sbagliato trattare tutte le imprese agricole allo stesso modo, dimenticando che in Italia ci sono migliaia di imprese individuali che si reggono sul lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari, sulla manualità e non certo su una struttura organizzata come si rinviene nel caso di società agricole. Per cui non è giusto porre sullo stesso piano imprese individuali e società agricole, trattandole fiscalmente allo stesso modo a prescindere dalle diversità che esistono nella loro organizzazione e nel loro operare. È ingiusto anche non distinguere tra immobili storici ad uso residenziale ed immobili ad uso diverso (uffici, negozi, alberghi). Quanto meno per gli immobili ad uso residenziale e in nome di principi costituzionali (art. 47) che difendono e agevolano la residenza, si dovrebbe mantenere il regime fiscale attuale: che non è un generoso e gratuito beneficio, ma tiene conto dei pesanti oneri che il proprietario di un immobile storico deve sostenere per la corretta manutenzione di quello che è sì un bene privato ma risponde anche ad un interesse pubblico.

PRESIDENTE. Non essendoci altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare la relatrice per la replica.

TAVARS, relatrice. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, ringrazio i colleghi che sono intervenuti nella discussione generale.

Vorrei assicurare chi è intervenuto per l'opposizione che la revisione dei sistemi fiscali agevolati non si ferma qui. Qui inizia. Proseguirà, ad iniziativa del Governo e della maggioranza, coinvolgendo, via via, tutto il variegato universo delle agevolazioni ed esenzioni che, negli anni, si sono stratificate in modo spesso incoerente e confuso. La maggioranza non intende né favorire né penalizzare alcuno. Si tratta solo di riformare il sistema tributario per renderlo più equo e, quindi, più accettato dai cittadini. Tutti saranno più disponibili a pagare i tributi se vedranno che realmente tutti coloro che hanno capacità contributiva assolvono ai propri doveri (di concorrere alle pubbliche spese) nel modo dovuto.

Il provvedimento in esame è equilibrato. Incide profondamente su alcuni regimi di favore, ma prevede anche che, almeno per alcuni anni, le categorie di contribuenti interessate dalla nuova legge mantengano alcune franchigie fiscali (per rendere meno traumatico il passaggio dal vecchio al nuovo sistema). Le casse dello Stato ne avranno benefici; ma soprattutto, eliminando le aree di privilegio, lo Stato avrà più autorevolezza nel richiedere a tutti quei sacrifici che sono necessari per risanare la finanza pubblica, al cui dissesto ha contribuito – e non poco – l'aver assecondato, negli anni, la pressione (interessata) di alcuni gruppi, categorie, settori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, vice ministro con delega alle finanze, onorevole Cecconi, per esprimere la posizione del Governo sulla proposta di legge.

CECCONI, *vice ministro con delega alle finanze.* Signor Presidente, signori senatori esprimo, a nome del Governo, valutazione positiva sulla proposta di legge in discussione. Ritengo che questa proposta si possa inserire in un più vasto disegno di razionalizzazione che, in campo tributario e finanziario, il Governo intende portare avanti. Andrà tra poco in discussione la legge delega per uniformare la tassazione delle rendite finanziarie. È giusto che si pensi anche ad uniformare i criteri di tassazione delle imprese e dei redditi immobiliari. Debbo riconoscere che, per quanto riguarda il settore agricolo, il Governo, dichiarando di essere favorevole a questa proposta, attua un profondo ripensamento delle posizioni espresse finora e anche di recente. Non si può dimenticare che, con la recente legge finanziaria (art. 1 commi 1093-1096 della legge n. 296/06), il Governo ha esteso alle "società agricole", comprese le s.r.l. e le cooperative (ma escluse le s.p.a.), la facoltà di optare per la tassazione del reddito (da attività agricola) su base catastale. Tuttavia il Governo è pronto a ritornare sui propri passi e ad avviare per tutte le imprese agricole, sia individuali che collettive, una riforma che - gradualmente - porti a tassare queste imprese con criteri analoghi a quelli delle imprese commerciali. Intrapresa questa strada, il Governo dichiara a questo punto di essere contrario a distinguere tra imprese individuali ed imprese societarie ritenendo preferibile una uniformità di regime. Per cui, sin da ora, esprimo a nome del Governo, contrarietà all'accoglimento dell'emendamento proposto dall'opposizione

all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli immobili di interesse storico, il Governo, alla vigilia dell'emanazione del decreto legge n. 223/06, aveva pensato di distinguere tra immobili ad uso abitativo ed immobili ad uso diverso, riservando solo ai primi l'agevolazione attuale. Ma a questa distinzione il Governo ha poi rinunciato. Per cui, ora il Governo, sostenendo questa proposta di legge, è determinato a mantenere un'identità di trattamento all'interno degli immobili di interesse storico e ritiene che sia giustificato il superamento del criterio di determinazione del reddito su base catastale. Va dunque accolto il principio della tassazione secondo il reddito effettivo, sia pure scontato forfaitariamente del 25%, per tener conto delle maggiori spese manutentive che questi immobili richiedono rispetto ad un immobile ordinario.

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli. Passiamo all'esame dell'articolo 1, rispetto al quale è stato presentato un emendamento che invito la presentatrice a illustrare. La parola alla senatrice Botosso.

BOTOSSO. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, riguardo al disegno di legge che stiamo esaminando, si propone di emendare l'articolo 1 nella parte in cui modifica l'art. 34 del T.U.I.R., aggiungendo nel Testo dell'art. 34 T.U.I.R., così come verrebbe modificato, dopo le parole "attività agricole di cui all'art. 32 comma 2" le seguenti parole "se esercitate da società agricole ai sensi di legge".

Questo emendamento si propone di mantenere il regime attuale di tassazione del reddito su base catastale nel caso di imprese agricole individuali, ritenendo più che giustificato distinguerle dalle imprese agricole gestite da società. Il passaggio alla tassazione del reddito sulla base costi/ricavi riguarderebbe dunque, accogliendo questo emendamento, le sole imprese agricole collettive (società di persone o di capitali del tipo srl e cooperative).

PRESIDENTE. Invito la relatrice a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TAVARS, relatrice. Il parere sull'emendamento è contrario. Non è vero che nel caso di imprese individuali non vi sia una organizzazione. Ci sono, soprattutto in settori quale quello vitivinicolo e della ulivicoltura, moltissime imprese individuali che hanno grandi dimensioni, rilevanti dotazioni di macchinari e di attrezzature e si avvalgono di abbondante manodopera.

Pertanto non ci sono seri motivi per distinguere tra imprenditori individuali ed imprese agricole e, del resto, il passaggio alla tassazione ordinaria, così come proposto non è un passaggio completo bensì graduale in quanto si prevede che il reddito effettivo sia abbattuto, agli effetti fiscali, del 25%; una franchigia che ci sembra più che adeguata per tenere conto della fatica e del particolare impegno e dei rischi propri dell'esercizio dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Cedo la parola al rappresentante del Governo perché si pronunci sull'emendamento proposto.

CECCONI, *vice ministro con delega alle finanze*. Il Governo, mio tramite, ha già anticipato la propria contrarietà a introdurre distinzioni tra imprese agricole individuali e collettive in quanto non si può dire che l'organizzazione o la meccanizzazione siano prerogative delle sole società. Ribadisco la valutazione negativa dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiede di parlare.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Botosso.

Il Senato non approva.

Metto ora ai voti l'articolo 1.

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale non risultano presentati emendamenti.

Metto ai voti l'articolo 2.

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo (emendamento 3.1) nonché un emendamento al comma 1 (emendamento 3.2) ed un emendamento al comma 2 (emendamento 3.3). Invito la presentatrice dell'emendamento soppressivo dell'intero articolo ad illustrarne i contenuti. Ne ha facoltà.

PURGATORI. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento si commenta da solo. Si vuole sopprimere l'intero articolo ritenendo che le ragioni storiche che, a suo tempo, hanno portato a tassare questi immobili con criteri diversi da quelli ordinari siano tuttora di viva attualità. Si tratta di immobili che lo Stato ha interesse a che vengano gestiti dai loro proprietari con grande attenzione e con continuo impegno, perché rappresentano parte di quel patrimonio storico e artistico che la Costituzione, all'articolo 9, intende tutelare. Se venisse meno l'agevolazione fiscale prevarrebbe la trascuratezza e l'abbandono di questi fabbricati con grave pregiudizio per il patrimonio storico del Paese.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento soppressivo.

TAVARS, *relatrice*. Il parere è contrario essendo già emerso, in sede di dibattito generale, che permarrebbe a favore dei proprietari di questi immobili una franchigia fiscale del 25% sufficiente a tener conto dell'impegno, anche finanziario, che i proprietari debbono prestare nella cura di questi fabbricati.

PRESIDENTE. La parola ora al rappresentante del Governo.

CECCONI, *vice ministro con delega alle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento facendo proprie le argomentazioni del relatore di maggioranza.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 3. Il Senato non approva. La parola al presentatore dell'emendamento 3.2 all'articolo 3 comma 1.

LAVARONI. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, l'emendamento 3.2 si collega strettamente con l'emendamento 3.3. Con il primo emendamento, si intende emendare l'articolo 3 al comma 1 sostituendo l'inciso "in ogni caso" di cui all'art. 11 comma 2 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 con il seguente "Nel caso di destinazione ad uso abitativo". Con l'emendamento 3.3 all'articolo 3 comma 2 si propone di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, il comma 2 bis del seguente tenore "in caso di locazione degli immobili di interesse storico-artistico, ai sensi di legge, destinati ad uso diverso da quello abitativo, costituisce reddito l'importo corrispondente al 75% dell'ammontare dei canoni netti effettivamente percepiti nel periodo d'imposta".

Questi emendamenti vogliono consentire di distinguere tra immobili ad uso abitativo e non. Con l'accoglimento degli emendamenti gli immobili ad uso abitativo continuerebbero a beneficiare dell'attuale regime di tassazione su base catastale. Mentre gli immobili ad uso diverso da quello abitativo sarebbero soggetti al nuovo regime di determinazione del reddito in misura effettiva, con franchigia del 25%. Si ritiene infatti che i proprietari che locano l'immobile ad uso abitativo, percependo canoni nettamente inferiori rispetto a quelli che derivano da locazioni ad uso direzionale o commerciale, debbano essere favoriti rispetto ai proprietari di immobili ad uso diverso da quello abitativo. Se venisse uniformato il trattamento fiscale, i proprietari degli immobili ad uso abitativo sarebbero penalizzati perché, a parità di spese di manutenzione del fabbricato, avrebbero un reddito inferiore derivante dai minori canoni che introitano rispetto ai proprietari di fabbricati direzionali (o altro).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su entrambi gli emendamenti in quanto strettamente connessi.

TAVARS, *relatrice*. Dichiaro contrarietà a entrambi gli emendamenti proposti. Le motivazioni a sostegno degli emendamenti non sono convincenti. In molte città italiane i canoni di locazione sono più elevati in caso di immobili ad uso residenziale rispetto, ad esempio, a canoni da locazione di uffici. Non esistono seri motivi per differenziare il trattamento fiscale di questi immobili a seconda della loro destinazione d'uso.

PRESIDENTE. La parola ora al rappresentante del Governo.

CECCONI, *vice ministro con delega alle finanze*. Il Governo è contrario ad entrambi gli emendamenti e si riporta alle conclusioni già espresse nell'intervento di replica alla discussione generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2.

Il Senato non approva.

Metto ai voti l'emendamento 3.3.

Il Senato non approva.

Metto ai voti l'articolo 3.

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione finale sull'intero testo del disegno di legge. Ha chiesto di parlare il capogruppo di maggioranza, ne ha facoltà.

WANG, *capogruppo di maggioranza*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, il gruppo che ho l'onore di rappresentare voterà a favore della proposta di legge. Riteniamo infatti questa proposta una proposta equilibrata e pienamente giustificata. Tutti sono tenuti a concorrere alle pubbliche spese secondo la propria capacità contributiva, come recita l'articolo 53 della Costituzione; per cui non si possono accettare situazioni in cui la capacità contributiva viene celata o sottodimensionata rispetto alla sua consistenza effettiva. Così come si deve combattere con fermezza ogni forma di evasione ed elusione, si deve con determinazione contrastare ogni forma di erosione della base imponibile. Sappiamo che è un processo lungo ma che va iniziato quanto prima. E questa proposta di legge avvia un percorso che riteniamo virtuoso e produttivo di concreti ritorni per le casse dell'Erario, ritorni che riteniamo si possano stimare nell'ordine di alcuni miliardi di euro all'anno. Non ci si deve fermare qui, si dovrà proseguire in tempi veloci alla drastica contrazione di agevolazioni fiscali ormai antistoriche e non più giustificabili; certamente questo processo dovrà coinvolgere anche il settore della cooperazione e, ove necessario, anche quelle aree di "no profit" che, sotto questa veste, nascondono in realtà attività lucrative.

PRESIDENTE. Do la parola alla capogruppo senatrice Camussi per la sua dichiarazione di voto.

CAMUSSI, *capogruppo di minoranza*. Signor Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, a nome del mio Gruppo esprimo totale contrarietà alla proposta di legge in oggetto. Questa è una materia molto tecnica ed estremamente delicata. Si sarebbe dovuto procedere ad un riordino in modo organico e non frammentario. In questi casi è consuetudine del Parlamento agire attraverso lo strumento della legge delega conferendo al Governo il compito di disciplinare il settore, avvalendosi di tecnici, mediante ben meditati decreti legislativi. Si sono voluti forzare i tempi presentando un provvedimento molto parziale che, per ciò stesso, risulta penalizzante per alcuni impren-

ditori o per alcune categorie di contribuenti. Questo modo di procedere è inaccettabile così come è inaccettabile il rigetto deciso da quest'aula di tutti gli emendamenti proposti dall'opposizione, emendamenti che avevano come unica finalità quella di migliorare, nel limite del possibile, il testo presentato. Ribadisco la contrarietà radicale del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiede di parlare.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.
Il Senato approva.